

Bari, 7 dicembre 1973

Spett. Ufficio di Segreteria Generale

Consiglio Regionale della Puglia

S E D E

Spett. Ufficio Legislativo

Consiglio Regionale della Puglia

S E D E

Per quanto di competenza di codesti Uffici, si trasmette in allegato
quanto segue:

- 1) Disegno di legge "Interventi per l'adeguamento dei servizi veterinari e per il funzionamento delle condotte veterinarie disagniate", nel testo sul quale si è espressa favorevolmente la 4^a Commissione, in una alla relazione che sarà svolta in aula dal Consigliere Scamarcio e al parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento.
- 2) Disegno di legge "Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia", nel testo sul quale si è espressa favorevolmente la 3^a Commissione, in una alla relazione che sarà svolta in aula dal Consigliere Colonna e al parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento.

Distinti saluti

p/ UFFICIO COMMISSIONE
(Nicola Caròlli)

R. G. N. O.		
C. N. N. N.		
Col.	Class.	Fasc.
Prot. N.	8 N. 1/2	

Bari il dicembre 1973

Proposta di legge:

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA". -

RELATORE: Giuseppe COLONNA

Onorevole Presidente, Colleghi Consiglieri,

è ormai a tutti noto che lo sviluppo e la vita stessa di una impresa è in relazione alla possibilità di ottenere il credito ad un tasso sopportabile. Se tale principio è attuale per tutti, lo è in maggiore misura per le imprese artigiane, le quali molto spesso non disponendo di sufficienti garanzie richieste dagli Istituti di credito, e non potendo pagare il danaro al conto ordinario, sono costrette a vivere stentamente, e qualche volta finiscono con il cessare la attività andando ad incrementare la già numerosa chiera di disoccupati.

Attualmente gli artigiani possono accedere al credito agevolato tramite l'Artigiancassa. Ma tale tipo di credito ~~non~~ a medio termine, è autorizzato solo per impianti e ampliamento dell'impresa, mentre è escluso il credito di esercizio, ed è verso questo tipo di credito che operano le Cooperative artigiane di garanzia. L'artigiano, per lo svolgimento della quotidiana attività, ha bisogno di un credito da ottenersi facilmente, senza garanzie personali immobiliari, in breve tempo e ad un interesse agevolato.

Per questo motivo sin dal 1959 da parte del Ministero dell'Industria e Commercio fu favorito il sorgere di Cooperative tra artigiani con lo scopo di creare un fondo patrimoniale tra i soci che, con pari contributo da parte dello stesso Ministero, potesse servire quale garanzia per le operazioni di credito che i singoli soci andavano ad operare.

È opportuno ricordare che il credito agevolato è un elemento indispensabile per la sopravvivenza e lo sviluppo delle imprese artigiane. Uno degli ostacoli maggiori che l'artigiano incontra nell'avanzare domanda di credito agevolato all'Artigiancassa è rappresentato dalla richiesta da parte delle Banche di eccessive garanzie reali-immobiliari. E molti artigiani purtroppo sono costretti a rinunciare ad un eventuale sviluppo proprio per tale richiesta. Ciò nonostante desidero far presente che nel solo trimestre luglio-agosto-settembre di questo anno nella nostra regione ben 226 imprese artigiane hanno beneficiato del credito agevolato dell'Artigiancassa per un importo di L. 2.096.579.000 con un investimento totale di L. 3.390.562.000, e creando ben 722 nuovi posti di lavoro.

Da questi dati si evince chiaramente che se l'artigiano viene aiutato può realmente contribuire a quella politica di investimenti e di occupazione della quale molto spesso par-

La proposta di legge in discussione oltre a dare all'artigiano la possibilità di ottenere credito di esercizio con facilità e ad un tasso agevolato, mira anche a creare una nuova entità, che, superando il dannoso individualismo, riesca ad unire gli artigiani convincendoli che nella cooperazione le piccole imprese possono ottenere quei vantaggi che da soli non possono ottenere.

La proposta di legge che oggi presentiamo è la risultante di un lavoro congiunto della Commissione sull'esame di tre proposte di legge aventi lo stesso argomento; proposte di legge cronologicamente presentate dal Consigliere Colonna, dai Consiglieri del Gruppo Comunista, e dalla Giunta su proposta dell'Assessore Sasso.

Va ancora ricordato che il nostro Statuto all'art. 14 sancisce l'impegno della Regione, riconoscendo il ruolo sociale ed economico dell'Artigianato, ne promuove lo sviluppo ed adotta iniziative per stimolarne l'attività; così come all'art. 17 viene precisato che la Regione riconoscendo la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, e senza fini di lucro, promuove l'associazionismo e lo favorisce con appositi interventi. La presente proposta di legge quindi ben s'inquadra nello spirito e nella volontà del nostro Statuto.

Attualmente le Cooperative artigiane di garanzia esistenti nella nostra Regione sono soltanto dodici, ma siamo certi che con le provvidenze che la legge comporta tale settore sarà sensibilizzato e sviluppato. La presente proposta di legge intende operare su tre principali direttrici:

- 1) Contributo straordinario per le spese di primo impianto. E' qui opportuno ricordare che la costituzione di una cooperativa comporta delle spese quali l'atto notarile, l'acquisto dei vari registri, l'iscrizione al Tribunale, ecc., spese che non possono essere sottratte dal patrimonio sociale; spese per cui molte volte si rende difficile la creazione stessa di una cooperativa. Con tale contributo quindi si vuole incoraggiare la costituzione non gravando eccessivamente sui soci.
- 2) Contributo in conto capitale ad integrazione del patrimonio sociale. Va qui ricordato che mentre il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato interveniva nella costituzione del capitale con importo pari a quello versato dai soci, con la presente legge la Regione interviene con una integrazione doppia di quanto versato dai suoi soci, e per stimolare ancor più lo spirito associativo, detta integrazione viene concessa per due volte a mezzo se i soci della cooperativa superano i 300, e per tre volte se superano le 500 unità.
- 3) Contributo in conto interessi nell'ammortamento delle operazioni di credito per le quali i soci beneficiano della garanzia della Cooperativa.

È questo forse l'aspetto più sociale ed innovatore della legge. Infatti è a tutti noto l'alto costo del danaro, e se si vuole attuare una efficace politica di intervento a favore delle piccole imprese bisogna ridurre sensibilmente il costo del danaro.

Ed è per tale motivo che la presente legge prevede a carico degli artigiani soci, beneficiari della garanzia della cooperativa, un tasso di interesse del 3%, così come il credito agevolato dell'Artigliancassa, mentre la differenza rimane a carico della Regione. È opportuno qui precisare che sarà stipulata apposita convenzione tra la Regione, la cooperativa e l'Istituto di credito, onde avere un indirizzo unitario ed un tasso interessi uguale per tutte le Banche.

Altra novità della presente legge sta nelle maggiori provvidenze a favore delle cooperative operanti nelle Comunità Montane. A tali cooperative viene raddoppiato il contributo per le spese di primo impianto.

In ultimo va rilevato che si è ritenuto necessario intervenire anche a favore dei Consorzi delle Cooperative artigiane di garanzia perché possano assistere tecnicamente e socialmente le cooperative stesse, e possano propagandare il movimento cooperativistico e sollecitare ed organizzare la creazione di nuove cooperative.

Per tutto quanto innanzi detto siamo certi che la presente proposta di legge contribuirà sensibilmente allo sviluppo sociale ed economico dell'Artigianato pugliese.

IL PRESIDENTE

La Prima Commissione Consiliare Permanente nella seduta del
19 novembre 1973:

- vista la richiesta del Presidente della 3^a Commissione Consiliare Permanente relativa al parere da esprimere ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio sul disegno di legge "Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia"
- visto l'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio Regionale;
- visto il disegno di legge sopra citato;
- visto l'art. 12 del disegno di legge sopra citato;
- vista la legge regionale 5 maggio 1973, n. 10;
- visto il cap. 187 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973 e accertata la disponibilità di L. 170.000.000,=;
- ritenuto di dover approvare la spesa prevista all'art. 12 del disegno di legge di che trattasi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- sulle spese medesima;
- sulla istituzione nello stato di previsione della spesa di bilancio del cap. 187/bis " Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia" con uno stanziamento di L. 170.000.000,= mediante prelievemento di pari importo dal cap. 187.

p/ 1^a Commissione Consiliare Permanente

IL PRESIDENTE

Giovanni Margibatta



DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

" PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COOPERATIVE ANZIANE DI GARANZIA "

Art. 1

La Regione Puglia, concorre alla costituzione ed allo sviluppo delle Cooperative artigiane di garanzia, nei limiti risultanti dalle somme annualmente stanziare a tal fine in bilancio, mediante:

- a) contributi straordinari a fondo perduto a titolo di concorso nelle spese di primo impianto;
- b) contributi in conto capitale ad integrazione del patrimonio sociale;
- c) contributi sugli interessi dei mutui garantiti dalle cooperative;

Art. 2

Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art.1 le cooperative artigiane di garanzia costituite a norma del D.M. 12 febbraio 1959, pubblicato sulla G.U. 23 aprile 1959, n.97, semprechè ricorrano le condizioni di cui al successivo art.3.

Le cooperative devono, inoltre, provvedere ad ^{informare} ~~informare~~ il loro Statuto alle norme di cui all'art.10 per poter beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art.1.

Il contributo sarà accordato anche alle Cooperative artigiane di garanzia che si costituiscono con uno statuto diverso da quello di cui ai comma precedenti nel caso che lo statuto stesso venga approvato dalla Regione.

Art. 3

Per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge regionale le cooperative artigiane di garanzia devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) - essere costituite fra artigiani operanti nel territorio regionale ed avere sede nella Regione;
- b) - un numero di soci non inferiore a 50.

anche

25

Ch...

19
12

Art. 4

Il contributo a fondo perduto di cui alla lettera a) dell'art. 1 è concesso per le spese di costituzione e di primo impianto e funzionamento. Il contributo medesimo è commisurato al numero dei soci, in ragione di L.1000 (mille) per ciascun socio, nonché al capitale sociale, in ragione del 10% del capitale versato.

Le cooperative artigiane di garanzia possono fruire del contributo di cui al presente articolo entro tre anni dalla costituzione. Le domande per essere ammesse al beneficio, devono essere presentate all'Assessorato regionale artigiano dalle cooperative interessate entro il 28 febbraio di ciascun anno, corredate dei seguenti documenti:

- a) atto costitutivo e statuto in vigore;
- b) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale versato;
- c) dichiarazione dell'istituto di credito presso il quale sono state depositate le quote sociali, dalla quale risultano l'ammontare delle quote stesse alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e copia della convenzione stipulata tra l'istituto di credito e la cooperativa.

Art. 5

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) dell'art. 1 è concesso:

- a) nella misura doppia delle quote sociali sottoscritte e versate, alle cooperative aventi un numero di soci fino a 300;
- b) nella misura di due volte e mezza delle quote sociali sottoscritte e versate, alle cooperative aventi un numero di soci da 301 fino a 500;
- c) nella misura tripla delle quote sociali sottoscritte e versate, alle cooperative aventi un numero di soci superiore a 500;

La concessione del contributo avviene su domanda della cooperativa interessata da presentarsi all'Assessorato regionale ~~Anticipato~~, corredata dai medesimi documenti di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

[Handwritten signature]

Art. 6

Ai soci della cooperativa, per le operazioni di esercizio dalla stessa garantite, il contributo in conto interessi di cui alla lettera c) dell'art. 1 è concesso in misura tale, per cui la percentuale interessi, nelle operazioni stesse, a loro carico non superi il 3%.

Qualora gli artigiani beneficino di analogo contributo, quello della Regione è concesso ad integrazione fino alla concorrenza della misura percentuale prevista dal precedente comma.

Il contributo di cui al presente articolo è versato direttamente all'Istituto di Credito che ha concesso il prestito, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, la cooperativa artigiana di garanzia e l'Istituto di credito.

Per beneficiare del contributo di cui al presente articolo, le cooperative artigiane di garanzia devono produrre all'Assessorato regionale all'artigianato apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

- a) estratto delle deliberazioni dei Consigli di Amministrazione da cui risulti la concessione della garanzia a favore dei soci interessati;
- b) copia della concessione da parte dell'istituto di credito dei relativi affidamenti;
- c) copia del provvedimento dal quale risulti la misura dei contributi in conto interessi eventualmente concessi da altri Enti.

Art. 7

A favore delle cooperative artigiane di garanzia operanti nelle comunità montane la misura del contributo a fondo perduto previsto dal secondo comma del precedente art. 4 è elevato come segue:

da L. 1.000 a L. 2.000 per ciascun socio e dal 10% al 20% per il capitale versato.

transunto

Art. 8

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'~~Artigianato~~.

L'Assessore competente può richiedere alle cooperative tutta la documentazione che ritiene necessaria per valutare l'esistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi.

Ami

Art. 9

Ai Consorzi delle cooperative artigiane di garanzia che hanno lo scopo di sviluppare ed assistere tecnicamente e socialmente il movimento cooperativistico, può essere concesso un contributo annuale nella misura di ₪. 2.000 (duemila) per ciascun socio delle cooperative consorziate.

Il contributo di cui al presente articolo è concesso con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Artigianato.

La domanda per ottenere il contributo di cui al comma precedente è inoltrata entro il 30 aprile documentando l'attività svolta nell'anno precedente alla Giunta regionale .

lll

Art. 10

Le cooperative artigiane di garanzia già costituite allo atto dell'entrata in vigore della presente legge, per fruire delle provvidenze di cui agli articoli precedenti, dovranno, in sostituzione delle norme previste dagli artt. 31 secondo comma, 35 secondo comma lettera b), 38 primo comma, 46 secondo comma e 52 dello Statuto-tipo approvato con D.M. 12/2/59, uniformare i propri statuti, nel termine di ~~tre~~ sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle seguenti disposizioni:

- a) del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia, fanno parte di diritto due membri nominati dal Consiglio Regionale; - -
- b) la Giunta regionale autorizza il Consiglio di Amministrazione della cooperativa artigiana di garanzia di accettare contributi, da parte di enti pubblici o privati, ove questa comporti la modifica di norme dello statuto;
- c) la Giunta regionale nomina il Presidente del Collegio sindacale delle cooperative artigiane di garanzia;
- d) in caso di scioglimento della società, i fondi che risultino disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti. La Giunta regionale, alla quale i liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause dello scioglimento, sentita la Commissione competente, avrà facoltà di disporre la destinazione della somma predetta.
- e) le eventuali modifiche allo statuto devono essere preventivamente approvate dalla Giunta regionale.

Handwritten signature

Art. 11

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente dei collegi sindacali delle Cooperative artigiane di garanzia, di nomina del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, decadono.

Art. 12

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ammontante per l'esercizio 1973 a L.170 milioni si provvede mediante prelievo di L.170.000.000 dal Cap. 187 ~~"Sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie e a favorire le partecipazioni e manifestazioni fieristiche, mostre e convegni di carattere artigianato"~~ del Bilancio di previsione 1973 e ~~in sostituzione dell'imposta del Cap. 187/bis che contemporaneamente si istituisce~~ con la denominazione "Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia", *con provvedimento legislativo del 18-12-72*. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante stanziamento in apposito capitolo del Bilancio di previsione dagli esercizi medesimi. Le somme stanziare in ciascun esercizio e non impegnate nell'esercizio medesimo sono utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

Art. 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127, comma 2° della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno ~~successo~~ della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.